

VERBALE DI ACCORDO
PROCEDURA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE
Art. 2, DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160
INTEGRAZIONE AL REDDITO IN DEROGA A PRESTAZIONI FSBA

Il giorno 30/12/2024 nella sede di EBAV, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale, Tiziana Pettenuzzo, dal Responsabile delle Relazioni Sindacali, Andrea Rigotto;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno Dal Col, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali, Marco Comin;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;
e

CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla Segretaria Generale regionale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;

CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Massimiliano Paglini e da Luca Mori;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnanin;

PREMESSE GENERALI

- a) Visto il Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, concernente l'introduzione di un'integrazione al reddito a favore dei lavoratori dipendenti di imprese dei settori Tessile, Abbigliamento Calzaturiero e Concia con organico fino a 15 dipendenti, che hanno esaurito altri trattamenti di integrazione salariale, tra i quali l'Assegno di Integrazione Salariale erogato da FSBA, a copertura del periodo dal 29 ottobre al 31 dicembre 2024.
- b) Visto il Verbale di Accordo del 6 dicembre 2024, sottoscritto dalle parti sociali, che ha disciplinato la procedura di informazione e consultazione sindacale per consentire ai lavoratori dipendenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.L. 160/2024, di beneficiare dell'integrazione al reddito
- c) Visto il Verbale di Accordo del 13 novembre 2024 sottoscritto dalle parti sociali, che ha introdotto un contributo aggiuntivo "una tantum" alla prestazione EBAV D34, utilizzabile per i periodi di sospensione del lavoro indicati da D.L. 160/2024.
- d) Vista la Legge 20 dicembre 2024, n.199 di conversione del D.L. 160/2024, che ha prorogato al 31 gennaio 2025 la copertura del periodo di integrazione al reddito, estendendo l'ambito di applicazione anche alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto convertito in legge e dal codice ATECO 25.62.00.

TUTTO CIO' PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA

Le parti convengono di prorogare gli effetti dell'Accordo del 6 dicembre 2024, con riferimento alle sospensioni, riduzioni dell'attività lavorativa intervenute fino al 31 gennaio 2025, per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del D.L. 160/2024, come modificato dalla Legge di conversione 199/2024.

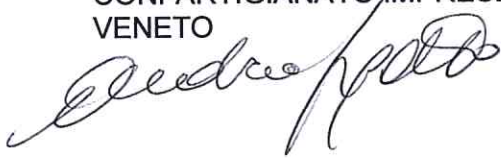


In tale contesto, le parti convengono inoltre di prorogare al 31 gennaio 2025 il termine degli accordi di sospensione per i quali è prevista la possibilità per i lavoratori di presentare la richiesta di contributo aggiuntivo una tantum previsto dal verbale di accordo del 13 novembre 2024 sul servizio D 34.

Resta confermati i contenuti e le procedure di cui ai citati Accordi del 6 dicembre 2024 e del 13 novembre 2024, laddove non modificati dal presente Verbale di Accordo.

La CNA Veneto provvederà a consegnare ad EBAV il testo dell'accordo.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO



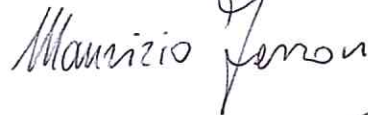
CNA VENETO



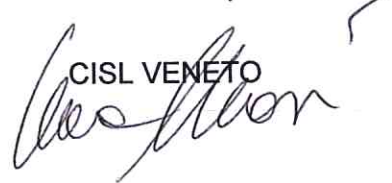
CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

